



# *Il Commissario Delegato*

*per lo stato di emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale  
(Ordinanza n. 3455 del 5 agosto 2005)*

## **PROVVEDIMENTO N. 81 DEL 26 APRILE 2006**

**Oggetto:** *Progetto Definitivo di messa in sicurezza permanente della Zona A1.  
Autorizzazione*

● **Vista** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3455 del 5 agosto 2005, con la quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio ambientale;

**Rilevato** che in virtù del summenzionato provvedimento di nomina a Commissario Delegato spettavano e spettano al sottoscritto i poteri di carattere straordinario ed urgente contemplati nelle precedenti ordinanze di protezione civile inerenti il contesto critico in questione (n. 2986 e 3012 del 1999, n. 3127, n. 3232 e n. 3251 del 2002);

**Atteso che** ricorrono, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, urgenti ragioni di indifferibile necessità ed urgenza volte alla tutela della pubblica incolumità e comunque degli interessi primari delle collettività locali consistenti, nello specifico, nella approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della Zona A1, di cui all'oggetto;

● **Che** in carenza del presente atto si verificherebbero ritardi e pregiudizievoli conseguenze in ordine alla prosecuzione del complesso delle attività volte alla definitiva messa in sicurezza e bonifica del sito;

**Atteso che:**

- In data 30 gennaio 2006 si è tenuta una Conferenza decisoria per l'approvazione, ai sensi dall'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i., del già menzionato progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della Zona A1, trasmesso dalla Società Syndial S.p.A. con nota prot. GP/lb-042/2004 ed acquisito dalla Struttura Commissariale al prot. n. 306/04/AA.GG./ UC del 11.11.2004.

- In tale Conferenza, cui hanno partecipato le Regioni Liguria e Piemonte, sono state acquisite le preve intese di cui al comma 4 dell'art.1 dell'ordinanza del 31.05.1999 n. 2986, così come sostituito dall'art. 3 dell'ordinanza del 24.07.2002 n. 3232, nonché i pareri di competenza e quindi unanimemente è stato approvato con prescrizioni il progetto definitivo di bonifica della Zona A1 in parola.
- In data 7 febbraio 2006 con provvedimento n. 20 sono state approvate e considerate definitive le determinazioni conclusive assunte unanimemente dalla Conferenza di Servizi in data 30 gennaio 2006 in merito alla approvazione del progetto definitivo di cui trattasi;

**Visto** l'art.1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 3 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002 il quale prevede che: *“il piano della caratterizzazione, il progetto di messa in sicurezza, ed il progetto di bonifica sono predisposti nel rispetto del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dei relativi provvedimenti attuativi e sono approvati dal Commissario delegato d'intesa con le Regioni Liguria e Piemonte”*;

**Visto** l'art. 6 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4 commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002 il quale prevede che *“Il Commissario Delegato può, ove necessario, adottare anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:*

- *decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche integrazioni e norme di attuazione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 della presente ordinanza;*
- *legge 29 giugno 1939 n. 1497, articoli 7 e 11;*
- *legge 11 febbraio 1994 n. 109 come successivamente modificata ed integrata e relative norme di attuazione ,articoli 6, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 24, 26, 29, 32 e 34;*
- *regio decreto 18 dicembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni, art.3;*
- *legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni artt. 4, 7 e 8;*
- *decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 133, articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9;*
- *regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni articoli 37, 40, 41, 42 e 50;*
- *legge 8 giugno 1990 n. 142 art. 32;*
- *decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157 articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;*

- *decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modifiche articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 16;*
- *legge 9 dicembre 1998 n.426 art. 1;*
- *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, nonché gli allegati tecnici”;*

**Vista** la nota n° 759 del 14/04/2006, assunta al protocollo dell'Ufficio del Commissario Delegato al n° 415/2006/UC/VI B1 del 14/04/2006, con cui RFI ha rilasciato, con prescrizioni, la propria autorizzazione, ai sensi del DPR 753/80, all'esecuzione del setto di separazione tra le zone A1 ed A2;

**Vista** la nota n° SF/ms-043/2006 del 14/04/2006, assunta al protocollo dell'Ufficio del Commissario Delegato al n° 416/2006/UC/VI B1 del 14/04/2006, con cui Syndial s.p.a. ha comunicato il quadro dei costi previsti per l'intervento in oggetto, aggiornato sulla base delle prescrizione del Verbale della Conferenza di servizi del 30 gennaio 2006 che ammonta a € 27.623.637,00 (Euro ventisettemilioneiseicentoventitremilaseicentotrentasette,00);

**Ritenuto** pertanto che, sulla scorta degli approfondimenti svolti in sede di conferenza di servizi, sia in sede istruttoria che decisoria, e giusta le disposizioni sopra citate, l'intervenuta approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della Zona A1 in oggetto comporta altresì le conseguenti autorizzazioni ai sensi per gli effetti e nei limiti di quanto rispettivamente previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal DM 471/97;

**Visto** in particolare l'articolo 15, comma 6, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale l'autorizzazione del Progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del medesimo Decreto, e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del Progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti, le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente;

## **DISPONE**

### **ART. 1**

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa esplicitato e ad integrazione di quanto già ad oggetto della Conferenza di Servizi del 30.01.2006, il cui verbale è già stato trasmesso a Syndial S.p.A. con nota prot n. 146/2006/UC/VI K del 7 febbraio 2006, è

autorizzata l'esecuzione dei lavori del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della Zona A1 trasmesso dalla Società Syndial S.p.A. con nota prot. GP/lb-042/2004 ed acquisito dalla Struttura Commissariale al prot. n. 306/04/AA.GG./ UC del 11.11.2004.

L'approvazione è condizionata al rispetto ed all'assolvimento delle seguenti prescrizioni:

1. Premesso che, sulla base delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, il sistema di capping della zona A1 deve rispondere ai criteri normativi relativi alle discariche di rifiuti pericolosi, si prescrive che, qualora siano rinvenuti rifiuti non compatibili (es. rifiuti liquidi contenuti in fusti, rifiuti esplosivi etc), l'Azienda dovrà provvedere ad un loro specifico trattamento e/o smaltimento in impianti esterni. Relativamente alla classificazione dei materiali che dovranno essere abbancati, si ritiene che il riferimento a "terre e rocce da scavo" non sia idoneo e che più propriamente ci si debba riferire alla categoria "rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica" di cui ai nuovi codici CER.
2. Il computo dei volumi da abbancarsi in zona A1 dovrà essere rivisto tenendo conto delle risultanze relative alle prescrizioni di cui al progetto di bonifica dell'area di Pian Rocchetta.
3. Relativamente al procedere dell'asportazione dei materiali dalle diverse zone di bonifica, dovrà essere adottato un sistema informatizzato, ad es. su piattaforma GIS, che consenta, in relazione alla successione di scavo adottata, la puntuale rintracciabilità dei materiali una volta sistemati nei siti di abbancamento previsti.
4. Le modalità di movimentazione e gestione dei rifiuti e terreni misti a rifiuto di cui si prevede l'allocazione nella Zona A1 dovranno essere oggetto di specifici protocolli che saranno sottoposti all'Ufficio del Commissario.
5. Dovrà essere altresì presentato uno specifico protocollo per la verifica diretta, nei siti di stoccaggio finale, delle densità raggiunte dai materiali in fase di abbancamento. Tale protocollo dovrà inoltre permettere la verifica, attraverso apposita contabilità, delle quantità di materiale conferito in ogni settore della zona A1 (mediate verifica dei pesi).
6. Conformemente a quanto già prescritto in sede di approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito, si dovrà procedere alla progressiva caratterizzazione del suolo sottostante il fondo dei bacini. I sondaggi, da realizzarsi con una densità di indagine equivalente ad una maglia 50x50 m, dovranno spingersi nel

substrato marnoso sino ad interessarne il primo livello integro, onde consentire di completare il quadro informativo relativo al grado di alterazione del substrato medesimo. L'ubicazione dei punti di indagine dovrà tenere conto di eventuali faglie riscontrate nel corso delle precedenti fasi di caratterizzazione dell'area.

7. La caratterizzazione dovrà definire con maggior dettaglio le caratteristiche di tipo geotecnico dei materiali, specie ove sia evidente, come emerso in occasione della sistemazione dei Bacini C e F di cui al Progetto Definitivo di Bonifica della Zona A4, una potenziale problematica di stabilità dei rifiuti soprastanti.
8. Nell'ambito delle caratterizzazioni previste sui terreni sottostanti il fondo dei bacini, durante le attività di campionamento dovrà essere altresì rilevata la presenza di composti organici volatili, che dovranno essere prelevati in modo tale da assicurarne la significatività; a tal proposito si suggerisce l'utilizzo del metodo ASTM D4547-91, EPA5035-97 o metodiche che forniscano prestazioni equivalenti.
9. I depositi preliminari di Basso Piave e Bacino N dovranno essere riprofilati in modo tale da permettere la corretta esecuzione delle sezioni e dei profili di progetto. In fase esecutiva dovrà essere prodotto un documento in cui vengano descritte le modalità di gestione dei materiali mobilizzati in fase di risagomatura della Montagna M e del deposito preliminare di Basso Piave, comprendente tutte le misure di sicurezza da adottare a tutela dei lavoratori e delle matrici ambientali circostanti.
10. Dovrà essere effettuata l'analisi di stabilità globale relativa ai cumuli di abbancamento in Zona A1 con l'ausilio di programmi di calcolo agli elementi finiti. Tale modellazione dovrà permettere la simulazione del comportamento "sotto carico" dei materiali sottostanti l'area dei lagunaggi e dovrà anche subire verifiche in corso d'opera dovute all'eventuale aggiornamento della conoscenza degli specifici parametri geotecnici di riferimento. Dovrà altresì essere presentato uno specifico progetto di preconsolidazione dei materiali gelatinosi presenti al di sotto dei lagunaggi, ad es. attraverso operazioni di precarico monitorato con contestuale diminuzione del contenuto d'acqua dei materiali.
11. Per quanto riguarda il riutilizzo di materiale in situ, si ricorda che devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica  $< 2$  mm, risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna B;

- che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, (alle 24 ore), indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee);
  - inoltre, l'utilizzo di materiali proveniente da scavi in aree esterne all'area in esame è subordinato al rispetto dei limiti tabellari di cui al D.M. 471/99 in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area di utilizzo ed a specifica autorizzazione dell'Autorità competente ai sensi del D.Lgs 22/97.
12. Al fine di garantire la massima sicurezza, le verifiche delle opere di contenimento dovranno essere eseguite anche in condizioni dinamiche, adottando idoneo coefficiente di accelerazione sismica. Durante la posa in opera del telo in HDPE dovrà essere accuratamente controllata la verticalità dello stesso.
  13. Dovrà essere fornita una quantificazione del tempo di attraversamento, da parte del percolato, del diaframma composito, basato sulle effettive permeabilità dei singoli componenti (dovrà anche tenersi conto della porosità dei materiali utilizzati).
  14. Al fine di evitare qualsiasi innalzamento della falda in Zona A2, che potrebbe verificarsi a seguito della realizzazione del setto di separazione tra la zona A1 e la Zona A2, dovrà essere garantito il livello freaticometrico di agosto 2000 posto a base del progetto preliminare di bonifica approvato.
  15. Il progetto del setto tra Zona A1 ed A2, in vista della configurazione prevista del sistema complessivo di cinturazione, dovrà essere integrato lato monte Ferrovia (da V11 a V7) prevedendo il drenaggio a gravità delle acque sotterranee e lato ITAR (da V7 a V3), con idonei sistemi, in modo da non determinare innalzamenti della falda nelle zone intercluse.
  16. Dato atto che obiettivo progettuale è la minimizzazione del livello di percolato residuo nell'area A1, dovrà essere specificata la destinazione del percolato emunto dalle opere di captazione, sia in fase di esercizio che di post esercizio, i quantitativi previsti, le modalità di emungimento ed i tempi entro i quali si raggiungerà il risultato prefissato. Il raggiungimento degli obiettivi di progetto dovrà essere monitorato in continuo mediante piezometri appositamente localizzati ed attrezzati.
  17. Per quanto riguarda le emissioni gassose, il progetto in esame non tiene conto di tutte le problematiche riscontrabili (emissione di sostanze volatili diverse dal biogas) che potrebbero essere rilevanti nella previsione di un possibile utilizzo dell'area come proposto dalla Provincia di Savona. A tal fine dovrà essere presentato un piano di monitoraggio delle emissioni gassose interessanti il

deposito preliminare di Basso Piave. Sulla base delle risultanze di tale indagine il sistema di captazione degli sfiati gassosi previsto a progetto dovrà essere eventualmente modificato.

18. Dovrà essere presentato uno specifico elaborato relativo all'interferenza tra le opere di cinturazione e separazione e l'attuale scarico dell'ITAR, nonché un elaborato di adeguamento degli elettrodotti interrati, che si dipartono dalla Cabina C0.
19. Dovrà essere rivisto il sistema di chiusura superficiale (capping) ai fini dello smaltimento delle acque di infiltrazione superficiale, nonché a garanzia della stabilità del manufatto. A tal fine, si dovrà considerare l'installazione di tubi drenanti allo scopo di incrementare l'efficienza del sistema di regimazione delle acque meteoriche, soprattutto in condizioni di deflusso di basse portate. Dovrà altresì essere revisionato e modificato il progetto della rete di deflusso delle acque superficiali tenendo conto della necessità di assicurare un corretto funzionamento idraulico dei nodi della rete, eventualmente innestandovi opportuni pozzetti, e dei rami della rete stessa, adottando sezioni di forma idonea a garantire corrette velocità di deflusso in ogni condizione di funzionamento. Le acque meteoriche, di cui si prevede lo scarico diretto nel Bormida, dovranno essere oggetto di controllo in caso di eventi incidentali che interessino la copertura superficiale o eventi meteorici di una certa consistenza.
20. Relativamente alla "finitura" superficiale dell'area, fermo restando quanto già prescritto in sede di approvazione del progetto preliminare, si dispone che il sistema di illuminazione costituito da torri faro sia sostituito da altro meno impegnativo per quanto riguarda la struttura delle fondazioni.
21. Ad integrazione della documentazione progettuale l'Azienda dovrà presentare
  - a) un piano di gestione post-operativa, con eventuale documentazione cartografica allegata, che descriva nel dettaglio le manutenzioni da effettuare, per un periodo almeno trentennale, relativamente a:
    - recinzione e cancelli di accesso;
    - rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
    - viabilità interna;
    - sistema di drenaggio del percolato;
    - rete di captazione, adduzione, riutilizzo e/o combustione delle emissioni gassose;
    - sistema di impermeabilizzazione superficiale;
    - copertura vegetale e relativa manutenzione (innaffiatura, sfalci, sostituzione delle essenze morte, ecc);
    - pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;

- modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.

In tale elaborato dovranno altresì essere descritti:

- tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- le modalità di intervento in caso di imprevisti;
- l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione.

b) un piano di monitoraggio, sorveglianza e controllo, con eventuale documentazione cartografica allegata, articolato in modo tale da coprire la durata dei lavori previsti a progetto e un periodo successivo almeno trentennale, relativamente a:

- acque sotterranee;
- percolato;
- acque di drenaggio superficiale;
- emissioni gassose;
- qualità dell'aria;
- parametri meteorologici;
- stato delle opere di isolamento (opere di contenimento e drenaggio, capping, ecc.);
- morfologia delle piste e dei rilevati (a mezzo di rilevazione topografica semestrale);
- sezioni impiantistiche (verificando che le stesse assolvano alle funzioni per le quali sono progettate, in tutte le condizioni operative previste).
- l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Relativamente a quanto sopra indicato si specifica, inoltre, che sarà demandato ad un organismo istituzionale la definizione di un presidio che garantisca il mantenimento delle condizioni ottimali del sito anche per tempi superiori all'attuale previsione normativa. Si fa riferimento a tal fine alla previsione della verifica periodica dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2000 di cui all'art.7 comma 2 del medesimo accordo.

## **ART. 2**

Entro 30 giorni dall'emanazione del presente atto, la Syndial S.p.A. dovrà presentare alla competente Agenzia del Territorio la pratica di frazionamento del mappale che

identifica lo stabilimento ex ACNA di Cengio, in modo tale che l'area denominata A1, meglio identificata nell'allegato elaborato grafico n° 1 quale parte integrante del presente atto, assuma un unico ed univoco identificativo catastale.

### **ART. 3**

L'area denominata A1 verrà sottoposta in via permanente, ai sotto elencati vincoli ed alle seguenti limitazioni d'uso che verranno trascritte presso la competente Conservatoria a cura di questo Ufficio Commissariale, con oneri a carico della Società Syndial S.p.A., e che verranno, altresì, inseriti nel Certificato di Destinazione Urbanistica dell'Area, a cura del competente Comune:

- • la particella catastale che identificherà l'Area A1, dopo il frazionamento previsto al precedente Articolo 2, non potrà subire ulteriori successivi frazionamenti e dovrà – in via permanente – mantenere un unico identificativo catastale;
- l'area denominata A1 non potrà mai assumere nessuna delle seguenti destinazioni d'uso:
  - uso agricolo ivi compresa la selvicoltura;
  - allevamento, pascolo e/o produzione di foraggi;
  - parchi e/o verde pubblico ed attività ricreative;
  - residenziale;
  - servizi alla persona;
- per qualsiasi attività produttiva (compatibile con le destinazioni d'uso ammissibili per l'area) che sarà eventualmente installata nell'area A1, dovrà essere garantita, sfruttando tutti gli accorgimenti tecnici necessari, la compatibilità dei carichi di esercizio con le sottostanti misure di isolamento e confinamento. È espressamente vietata l'esecuzione di qualsiasi scavo, così come l'edificazione di qualsiasi tipo di fondazione superficiale e/o profonda, che possa interferire con l'integrità strutturale dei sistemi di contenimento e/o impermeabilizzazione dell'area;
- l'eventuale utilizzo dell'area A1 dovrà essere precluso ai soggetti che non siano stati preventivamente informati dello stato dell'area e sulle restrizioni d'uso sulla stessa vigenti;

Gli oneri derivanti dall'esecuzione di quanto previsto nei piani di gestione post-operativa e di monitoraggio, sorveglianza e controllo saranno a carico della proprietà dell'area A1 o, in funzione delle clausole contrattuali che ne disciplineranno l'uso medesimo, dei soggetti che ne avranno l'uso e/o la disponibilità.

## ART. 5

A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti dal progetto definitivo di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Syndial SpA a favore del Commissario Delegato ammontante a € 13.811.818,50 (euro tredicimilionioctocentoundicimilaottocentodiciotto,50) pari al 50% dell'importo dell'intervento di cui al Progetto oggetto del presente Provvedimento, stimato in € 27.623.637,00 (Euro ventisettemilioniseicentoventitremilaseicentotrentasette,00).

Il Commissario Delegato  
(Romano)

*Si appone il visto di regolarità tecnica*

Visto  
Il Soggetto Attuatore  
(Eugenio Piovano)

Visto  
(Gabriella Conti)

*Si appone il visto di regolarità amministrativa*

Visto  
Il Responsabile del Procedimento  
(Piero Araldo)